

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 26

del Consiglio comunale

OGGETTO: Art.105 della L.P. 04.08.2015 n.15. Approvazione in prima adozione della variante al Piano Regolatore Generale "Luglio 2016" del Comune di Altopiano della Vigolana.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **dieci** del mese di **agosto**, alle ore 20.30, sede municipale Piazza del Popolo 9, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Perazzoli David - Sindaco
2. Bianchini Aldo - Consigliere Comunale
3. Bonvecchio Michela - Consigliere Comunale
4. Campregher Alice - Consigliere Comunale
5. Demattè Roberto - Consigliere Comunale
6. Forti Stefano - Consigliere Comunale
7. Fruet Marco - Consigliere Comunale
8. Furlani Maria - Consigliere Comunale
9. Giacomelli Mattia - Consigliere Comunale
10. Martinelli Adriano - Consigliere Comunale
11. Martinelli Nadia - Consigliere Comunale
12. Martinelli Nicolò - Consigliere Comunale
13. Pacchielat Michela - Consigliere Comunale
14. Raimondo Francesco Maria - Consigliere Comunale
15. Sadler Renzo - Consigliere Comunale
16. Tamanini Armando - Consigliere Comunale
17. Tamanini Devis - Consigliere Comunale
18. Zamboni Fausto - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Marzatico dott.ssa Anna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Raimondo Francesco Maria, nella sua qualità di Presidente Del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Art.105 della L.P. 04.08.2015 n.15. Approvazione in prima adozione della variante al Piano Regolatore Generale “Luglio 2016” del Comune di Altopiano della Vigolana.

Prima della trattazione del presente punto all'o.d.g. viene data lettura dell'art. 14 comma 2 del T.U.L.L.RR.O.CC. di conseguenza, il Consigliere comunale Forti Stefano ha dichiarato la sua incompatibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La L.P. 04.08.2015 n.15, pubblicata sul BUR n.32 dell'11 agosto 2015 ed entrata in vigore il 12 agosto 2015, ha introdotto all'art. 105 la seguente previsione:

Recupero degli insediamenti storici

- 1. Negli edifici degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, con esclusione degli edifici assoggettati a restauro, è ammessa per una sola volta, la sopraelevazione nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile, e comunque entro il limite massimo di un metro, per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme in materia di distanze, conservando l'allineamento verticale delle murature perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari. Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme e alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe contenute nei medesimi PRG; in questo caso l'intervento è subordinato al parere della CPC.*
- 2. I comuni, con variante al PRG ai sensi dell'articolo 39, comma 2, possono derogare all'applicazione del comma 1 su determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche.*
- 3. Quest'articolo si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.*

Considerato che, conseguentemente, dal 12 agosto 2016, in mancanza di deroga all'applicazione di quanto previsto dall'art.105, primo comma, della L.P. 15/2015, da prevedere tramite apposita Variante al PRG da adottare con procedura d'urgenza ai sensi dell'art.39, comma 2 della L.P. 15/2015, troverà diretta applicazione il primo comma dall'art.105;

senza indicare di preciso impedimenti e limitazioni alla modifica delle altezze, infatti, la norma provinciale ricondotta al recupero dei sottotetti si applicherebbe indistintamente e ne risulterebbe cancellata la caratterizzazione originaria delle aree storiche dei centri abitati del comune di Altopiano della Vigolana;

Vista la circolare del 4 dicembre 2015 del Consorzio dei comuni trentini nella quale si raccomanda di attuare il prima possibile tale ricognizione, ricordando il coinvolgimento delle amministrazioni locali nel compito di tutelare il patrimonio storico quale risorsa culturale ed economica di rilevi, ed evidenziando le prerogative comunali nelle scelte pianificatorie a garanzia della qualità architettonica e dell'ordinato sviluppo dei centri storici;

Considerato che la Giunta Comunale ha ritenuto necessario ed urgente prevedere l'adozione di una Variante al PRG del Comune di Altopiano della Vigolana, (che si compone dei quattro PRG dei Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro che dal 1 gennaio 2016 si sono fusi nel nuovo Comune), al fine di evitare un'indiscriminata sopraelevazione degli edifici inseriti negli insediamenti storici (con esclusione degli edifici assoggettati a restauro), come diversamente potrebbe accadere in mancanza di una specifica previsione e analisi da parte del Comune e che a tal scopo, con deliberazione n. 16 di data 27.06.2016 ha stabilito di affidare all'arch. Gabriella Daldoss con Studio Tecnico in Trento, l'incarico professionale connesso all'iter di adozione della variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Altopiano della Vigolana, ai sensi e per le finalità di cui all'art.105 della L.P. 04.08.2015 n.15,

Considerato che:

- occorre inserire nel PRG una specifica disciplina in tal senso, con una variante che renda operative misure di salvaguardia finalizzate alla tutela di edifici di pregio o di rilevante interesse storico-artistico, da considerare preminente a fini conservativi del valore architettonico del patrimonio edilizio preesistente;
- l'inserimento di disposizioni di tutela sul recupero abitativo dei sottotetti, nel termine del 12.08.2016, risulta funzionale ad individuare di fatto quei contesti edilizi che è ragionevole conservare tipologicamente, evitando alterazioni delle altezze di colmo in grado di incidere sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici;

Dato atto che in data l'Arch. Gabriella Daldoss ha consegnato gli elaborati posti a base della Variante al P.R.G. Che consistono in:

- Relazione illustrativa;
- Cartografia in scala 1:2000
- Ricognizione puntuale di tutti gli edifici dei Centri storici degli abitati di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro, compresi quelli sparsi aventi caratteristiche storiche, comprendente l'elenco degli edifici (n. p.ed. e scheda edificio) per i quali non è ammessa la sopraelevazione e descrizione della relativa motivazione puntuale per ogni edificio.

La Variante, considerata non sostanziale, intende salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici, attraverso specifiche schedature, individuando gli immobili ai quali non si applica la procedura di sopraelevazione fino ad un metro di cui all'art. 105 della l.p. 15/2015.

Visto il parer.e favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale in data 21.07.2016 e 10.08.2016

Visti gli artt. 37, 38, 39 della l.p. 15/2015 relativi alla pianificazione urbanistica e governo del territorio che definiscono la procedura per l'approvazione delle Varianti al Piano Regolatore Generale, nonché l'art. 105 della medesima legge provinciale.

Accertato che la presente variante non interessa modifiche di destinazione urbanistica di immobili gravati da uso civico di cui all'articolo 16 della L.P. 13.03.02 n° 5;

Rilevato come la variante introduca una deroga che limita la possibilità di sopraelevazione degli insediamenti storici, anticipata dalla legge urbanistica provinciale, e che pertanto dall'attuazione delle previsioni introdotte dalla presente variante al P.R.G. non scaturiranno effetti significativi sull'ambiente, potendo dunque prescindere dalla sottoposizione del piano alla valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica prevista dall'art. 20 della L.P. n.15/2015 e dal D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 81 del D.P.G.R. 01/02/2005 N. 3/L, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

Il Vicesegretario comunale dott. Massimo Bonetti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;

Visti:

- la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e i.;
- lo Statuto Comunale in vigore;
- il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 12 del 20.03.2001 e da ultimo modificato con delibera consiliare n. 17 del 17.06.2013;

In seguito a discussione consigliare di cui al verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4, contrari n. 0, su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di adottare in via preliminare, per le motivazioni in premessa esposte, la Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale "Luglio 2016" del Comune di Altopiano della Vigolana (composto dai PRG degli ex Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro), ai sensi e per le finalità di cui all'art.105 della L.P. 04.08.2015 n.15, come risultante dagli elaborati redatti dall'Arch. Gabriella Daldoss con studio in Trento, composti da:

- Relazione illustrativa;
- Cartografia in scala 1:2000
- Ricognizione puntuale di tutti gli edifici dei Centri storici degli abitati di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro, compresi quelli sparsi aventi caratteristiche storiche, comprendente l'elenco degli edifici (n. p.ed. e scheda edificio) per i quali non è ammessa la sopraelevazione e descrizione della relativa motivazione puntuale per ogni edificio.

2. Di dare atto che la Variante del Piano Regolatore Generale “Luglio 2016” rientra tra le tipologie di varianti considerate urgenti o non sostanziali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 105, comma 2 e art. 39 della L.P. 04.08.2015 n.15.
3. Di dare atto che la presente variante non interessa modifiche di destinazione urbanistica di immobili gravati da uso civico di cui all’articolo 16 della L.P. 13.03.02 n° 5.
4. Di dare atto che la suddetta variante non risulta soggetta a rendicontazione urbanistica, prevista dall’art. 20 della L.P. n.15/2015 e dal D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg.
5. Di stabilire che la presente Variante al P.R.G. in tutti i suoi elementi venga depositata per trenta giorni consecutivi, in libera visione del pubblico, presso l'Ufficio Edilizia privata del Comune, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, su un quotidiano locale, sul sito web dell’Amministrazione Comunale, dando atto che durante detto periodo potranno essere presentate da chiunque osservazioni nel pubblico interesse.
6. Di trasmettere copia della presente variante al PRG, al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento per l’espressione del parere previsto dall’art. 37 comma 6 e alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol.
7. Di dare atto che con l’approvazione della presente deliberazione entrano in vigore le misure di salvaguardia previste dall’art. 47 della L.P. 15/2015.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79 del DPGR 1.2.2005 n. 3/L.**
- 2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;**
- 3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.**

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Raimondo Francesco Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marzatico dott.ssa Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **12/08/2016** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **22/08/2016**.

Altopiano della Vigolana, li 12/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marzatico dott.ssa Anna

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **23 agosto 2016** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marzatico dott.ssa Anna

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Altopiano della Vigolana, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marzatico dott.ssa Anna